

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 3536} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DE VITO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1986,
n 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la
rinascita delle zone terremotate della Campania e della Ba-
silicata

Presentato il 1° marzo 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'unito decreto-legge che viene riproposto corrisponde, di massima, al testo già licenziato dal Senato, non avendo potuto la Camera dei deputati concluderne l'esame nei prescritti termini costituzionali.

Pertanto, sono tre le modifiche che si è reso necessario apportare in relazione a specifici rilievi mossi al testo dalla Commissione bilancio del Senato e dalla stessa Assemblea, in sede di approvazione del decreto.

La prima riguarda la soppressione dell'ex articolo 1-*quater*, in quanto la disciplina ivi prevista postulava una messa a carico di notevoli risorse, inizialmente sul fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981, ma con successivi diretti riverberi sul bilancio dello Stato, senza che sul punto vi fosse stato un previo concerto con i competenti Ministeri del tesoro (per la spesa) e dell'interno (per l'aspetto relativo agli organici dei comuni interessati).

La seconda riguarda la semplificazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, dovuta alla necessità di non consentire, in questa sede, un inevitabile aumento della spesa per effetto delle iniziative, per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della citata legge n. 219, autorizzate in favore dei proprietari degli immobili e delle piccole e medie imprese. Sulla inopportunità di tale onere aggiuntivo si era-

no espressi il Ministero del tesoro e la Commissione bilancio del Senato.

La terza modifica concerne una migliore riformulazione dell'articolo 6 sotto il profilo formale, ai fini di una più chiara interpretazione ed applicazione.

Gli emendamenti introdotti dal Senato al testo originariamente proposto dal Governo sono stati adeguatamente illustrati dai proponenti e se ne rinviene ampia traccia nei lavori parlamentari. Di essi possono ricordarsi, tra i più rilevanti, quello contenuto nel comma 4 dell'articolo 2 e quello di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel primo si prescrive che i comuni colpiti dagli eventi sismici definiscano, entro brevi termini dalla presentazione del progetto planivolumetrico, almeno le ipotesi di localizzazione per l'edilizia residenziale pubblica e degli impianti produttivi, nonché dei centri sociali e commerciali, pur se non connessi all'evento sismico. Nel secondo si intende venire incontro alla domanda di alloggio degli aventi titolo alla ricostruzione fuori sito, i quali potranno — in luogo della ricostruzione — procedere all'acquisto delle abitazioni, sempre che l'acquisto avvenga nell'ambito del territorio comunale ed anche con l'utilizzazione dell'importo del contributo di ricostruzione spettante.

Il provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 48

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 1986, n. 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini contenuti nelle disposizioni dirette a favorire la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché dettare procedure dirette ad accelerare l'opera di rinascita delle zone stesse anche attraverso interventi sostitutivi da parte degli enti locali per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Proroga dei termini).

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

2) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;

4) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

5) il termine contenuto nell'articolo 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.

2. Il termine contenuto nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastriati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.

4. E prorogato di un anno il termine indicato nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.

5. E prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32

della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

ARTICOLO 2.

(Strumenti urbanistici).

1. I comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.

2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. I comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 30 giugno 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 definiscono entro trenta giorni dalla presentazione del progetto planivolumetrico le localizzazioni per l'edilizia residenziale pubblica e gli impianti produttivi, ivi compresi quelli turistici e alberghieri, nonché i centri sociali e quelli commerciali all'ingrosso e al dettaglio, anche se non connessi all'evento sismico.

5. Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

6. Le regioni entro sessanta giorni comunicano al comune le proprie determinazioni. Trascorso tale termine i provvedimenti di cui al presente articolo si intendono approvati.

7. All'articolo 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le parole: « di cui alla lettera a) », sono sostituite dalle parole: « di cui alle lettere a) e b) ».

ARTICOLO 3.

(Interventi di recupero).

1. Nei comuni dichiarati disastriati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.

4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta

giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

9. Ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

ARTICOLO 4.

(Contributo per la riparazione).

1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante previsto dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

ARTICOLO 5.

(Acquisto alloggi).

1. All'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

« È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

2. I comuni disastriati e quelli gravemente danneggiati possono acquisire, su proposta dei proprietari, interi complessi edilizi danneggiati, da destinare a finalità pubbliche o di pubblico interesse. In tal caso i comuni stessi concedono i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a condizione che i proprietari realizzino nell'ambito del territorio comunale edifici aventi superficie almeno pari a quella corrispondente al contributo concesso sulla base del costo d'intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

3. Per la riparazione o ricostruzione dei complessi immobiliari acquisiti i comuni utilizzano le disponibilità assegnate a sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

4. È estesa alle alineazioni fra collaterali entro il secondo grado la disposizione contenuta nell'articolo 13, secondo comma, della indicata legge 14 maggio 1981, n. 219.

ARTICOLO 6.

(Avviamento al lavoro dei giovani).

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi ai comuni disastriati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente. Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini.

ARTICOLO 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE VITO — GORIA
— ROMITA — ZAMBER-
LETTI.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.